

## ACCORDO DI FINANZIAMENTO

redatto ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione

Tra

Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico, con sede in Corso Sonnino n. 177, C.F. 80017210727, in persona della Dott.ssa Antonella Bisceglia, Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo economico, Lavoro e Innovazione, giusta delega conferita con deliberazione della Giunta Regionale n. 1445 del 17/07/2012.

e

Puglia Sviluppo S.p.A., con sede in Modugno (BA), via delle Dalie snc, Capitale Sociale € 3.499.540,88, interamente versato, C.F. e P. IVA 01751950732 e numero di iscrizione al registro delle imprese di Bari 450076, in persona dell'Ing. Gioacchino Maselli, Amministratore Unico, domiciliato per la carica presso la sede della Società,

### premessato che

- l'art. 44 del Regolamento CE n. 1083/2006 e gli artt. 43 e ss. del Regolamento 1828/2006 disciplinano il funzionamento degli strumenti di ingegneria finanziaria;
- la Commissione europea ha fornito alcune note orientative tecniche e linee guida in materia di strumenti di ingegneria finanziaria nella nota COCOF/07/0018/01-EN "*Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period*" (Final version of 16/07/2007), nella nota COCOF 08/0002/03-EN "*Guidance Note on Financial Engineering*" (Final version of 22/12/2008) e nella nota COCOF/10/0014/04-EN "*Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Artiche 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006*" (Final version 21/02/2011) successivamente aggiornata con la nota COCOF/10/0014/05-EN "*Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Artiche 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006*" (Revised version 10/02/2012);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 all'articolo 2, comma 3, stabilisce che: "*Fatta salva la previsione di cui al comma 2, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del regolamento generale, e agli articoli da 43 a 46 del regolamento (CE) n. 1828/2006*";
- con Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5726 del 20 novembre 2007 è stato adottato il Programma Operativo della Regione Puglia per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Convergenza" - PO FESR 2007-2013;
- con D.G.R. n. 146 del 12/02/2008 è stato approvato il Programma Operativo FESR della Regione Puglia 2007-2013;
- con D.P.G.R. n. 886 del 24/9/2008 sono state adottate le disposizioni sull'"Organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013";
- con D.G.R. n. 165 del 17/02/2009 si è preso atto dei "Criteri di selezione" delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e sono state approvate le Direttive concernenti le procedure di gestione;
- con D.G.R. n. 651 del 09/03/2010 sono state approvate modificazioni, integrazioni e specificazione alle Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR Puglia 2007-2013;
- con Determinazione Dirigenziale n. 44 del 19/03/2010 dell'AdG sono stati approvati:
  - il Manuale delle procedure dell'AdG del PO Puglia FESR 2007– 2013;
  - il Manuale dei controlli di primo livello del PO Puglia FESR 2007– 2013;
- il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 disciplina l'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, per gli aiuti di importanza minore (*de minimis*);

- con D.G.R. 1454 del 17/07/2012 è stato approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento a Puglia Sviluppo S.p.A. di specifici compiti di interesse generale nell'ambito della programmazione unitaria della Regione Puglia, riferiti al rafforzamento delle attività di assistenza tecnica in specifici ambiti operativi della programmazione unitaria, allo svolgimento di funzioni di organismo intermediario per la gestione dei regimi di aiuto nell'ambito del PO FESR 2007-2013, nonché al supporto tecnico nella definizione, attuazione e monitoraggio di specifiche linee di intervento del PO FESR Puglia 2007-2013, tra cui l'Azione 6.1.5: "Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati";
- con D.G.R. 377 del 07/03/2013 la Giunta Regionale ha approvato la versione aggiornata del Programma Pluriennale di Attuazione e relativa rimodulazione del piano finanziario dell'Asse VI del PO FESR 2007-2013;
- il Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR 2007-2013 prevede una specifica azione (Azione 6.1.5: "Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati"), finalizzata a sostenere la creazione di micro imprese da parte di soggetti svantaggiati, anche attraverso l'istituzione di uno strumento di ingegneria finanziaria, nella forma del Fondo per mutui prevedendo tra le forme di aiuto quelle dei contributi in conto impianti, dei contributi in conto esercizio e dei prestiti rimborsabili;
- con Delibera n. 92 del 3 agosto 2012 il CIPE ha programmato le risorse residue del FSC 2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Puglia per un importo complessivo pari a 1.334,9 milioni di euro di cui 1.254,5 milioni di euro a valere sul FSC 2007-2013 e 80,4 milioni di euro a valere sulle economie del FSC 2000-2006, per il finanziamento di interventi prioritari nei settori strategici regionali della promozione di impresa, sanità, riqualificazione urbana, sostegno alle scuole e Università;
- con D.G.R. n. 2787 del 14/12/2012 la Giunta regionale ha deliberato la predisposizione di un Accordo di Programma Quadro rafforzato che ha previsto tra gli interventi del settore "Sviluppo Locale" una specifica "Azione di sostegno per i giovani neo-imprenditori" ed ha istituito appositi capitoli di entrata e di spesa;
- l'Accordo di Programma Quadro rafforzato è stato sottoscritto in data 25/07/2013 con una dotazione per l'Azione di sostegno per i giovani neo-imprenditori di € 49.998.419,43 di cui € 25.758.419,43 a valere su risorse FAS 2000-2006 e € 24.240.000 a valere sul FSC 2007-2013;
- ai fini dell'attuazione dell'intervento la Regione Puglia, con D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha individuato la società *in house* Puglia Sviluppo per la gestione dello strumento di ingegneria finanziaria, nonché quale Organismo intermedio per la gestione delle sovvenzioni dirette.
- ai fini della valutazione di compliance con la normativa nazionale, Puglia Sviluppo S.p.A. ha interpellato la Banca d'Italia, regolatore nazionale in materia di strumenti finanziari, presentando una istanza ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), vigente alla data del 4 settembre 2010, corredata dal relativo "Programma delle Attività" per la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria (Reg. CE 1083/2006) e che la Banca d'Italia, esaminata l'istanza ed il Programma delle Attività formulato dalla società, ha ritenuto che le attività di gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria a valere su risorse pubbliche non sono soggette alle riserve di legge di cui all'art. 106 D.Lgs. 385/93. Tanto nella considerazione che l'attività di gestione degli strumenti non comporta assunzione di rischio in capo a Puglia Sviluppo.
- l'azione 6.1.5 del PO FESR Puglia 2007-2013 favorisce la creazione di microimprese (così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003):
  - ancora da costituirsi o di nuova costituzione. Si considerano imprese di nuova costituzione le imprese che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, siano costituite (o abbiano aperto Partita IVA) da non più di 6 mesi;
  - partecipate da soggetti svantaggiati così come definiti dal Regolamento (CE) 800/2006.

**Tutto ciò premesso**

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le parti si conviene e stipula quanto segue.

**Capo I****(Parte generale)****Articolo 1 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo valgono le definizioni di seguito riportate:
  - “Azione”: si intende l’azione 6.1.5 (“Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati”) prevista dal Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR 2007-2013, approvato con DGR 377 del 07/03/2013, nell’ambito della linea d’intervento 6.1 (“Interventi per la competitività delle imprese”) integrata con l’Azione di sostegno per i giovani neo-imprenditori prevista dell’Accordo di Programma Quadro Sviluppo Locale sottoscritto in data 25/07/2013;
  - “Soggetto intermedio”: si fa riferimento a Puglia Sviluppo S.p.A., società *in house* della Regione Puglia a cui sono stati affidati compiti e funzioni di supporto tecnico nella definizione, attuazione e monitoraggio della linea d’intervento 6.1;
  - “Fondo”: si intende il “Fondo Nuove iniziative d’impresa – PO FESR Puglia 2007-2013.
  - “Piano delle attività”: il Piano delle attività della Misura Nuove Iniziative d’impresa, allegato al presente Accordo sub 1);
  - “Accordo di finanziamento”: si intende la disciplina relativa alla costituzione ed alla gestione del Fondo Nuove Iniziative d’Impresa di cui al Capo II;
  - “Parti”: Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A.

**Articolo 2 – Affidamento funzioni**

1. La Regione Puglia per l’attuazione dell’azione conferisce a Puglia Sviluppo S.p.A., che accetta, le seguenti funzioni:
  - a. organismo intermedio ai sensi dell’art. 59, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
  - b. soggetto gestore del Fondo Nuove Iniziative d’Impresa istituito come strumento di ingegneria finanziaria ai sensi degli Artt. 43 e segg. del Regolamento (CE) 1083/2006.

**Capo II****(Concessione mutui rimborsabili)****Articolo 3 – Accordo di finanziamento**

1. In conformità all’articolo 44 del Regolamento CE n. 1083/2006, la Regione Puglia concede, ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Atto, a Puglia Sviluppo S.p.A., che a tal titolo accetta, un finanziamento dell’importo di euro 25.758.419,43 (venticinquemilionisettecentocinquattottomilaquattrocentodiciannove/00) per la gestione del Fondo Nuove Iniziative d’Impresa.
2. Le risorse finanziarie per la costituzione del fondo derivano dalla dotazione di € 25.758.419,43 a valere su risorse FAS 2000-2006 prevista dall’Accordo di Programma Quadro rafforzato sottoscritto in data 25/07/2013 per l’Azione di sostegno per i giovani neo-imprenditori;
3. Le risorse trasferite dalla Regione Puglia per la costituzione del Fondo Nuove Iniziative d’Impresa rappresentano deposito vincolato per l’esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.
4. Nelle more dell’espletamento delle procedure previste al successivo comma 6, lett. a), tenuto conto di quanto previsto all’articolo 8, comma 7, della vigente convenzione per il servizio di tesoreria della Regione Puglia (rep. N. 11733) ove si prevede che la Giunta possa chiedere alla banca tesoriera l’assunzione del servizio di tesoreria per le aziende dipendenti dalla Regione, i finanziamenti di cui

- al c. 1) saranno depositati dalla Regione Puglia, successivamente alla firma dell'Accordo di Finanziamento, in unica soluzione, su n. 1 conto corrente bancario intestato a Puglia Sviluppo S.p.A., denominato "Fondo Nuove Iniziative d'Impresa", costituito come patrimonio separato. La Regione Puglia potrà incrementare il Fondo con ulteriori risorse. In esito all'aggiudicazione definitiva della procedura di cui al successivo comma 6, lett. a), la Regione Puglia autorizza sin d'ora Puglia Sviluppo ad estinguere i conti intrattenuti con la banca tesoriera ai sensi del c. 2) che precede, nonché ad accreditare il saldo residuo sul conto corrente dedicato presso l'intermediario individuato ai sensi della suddetta procedura di selezione.
5. Puglia Sviluppo S.p.A. in linea con il proprio oggetto sociale, si impegna a rispettare le finalità del Fondo Nuove Iniziative d'Impresa e le previsioni in proposito stabilite nei provvedimenti nazionali e comunitari richiamati nelle premesse.
6. Le risorse saranno utilizzate nel rispetto della seguente normativa:
- i. Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE sugli aiuti di importanza minore (*de minimis*);
  - ii. disposizioni in materia di ammissibilità della spesa del Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196.
7. Puglia Sviluppo S.p.A. è obbligata a:
- a) individuare un Istituto di Credito operante all'interno dei Paesi dell'Unione europea, da selezionare in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, presso il quale aprire un Conto corrente bancario intestato a Puglia Sviluppo S.p.A. e denominato "Fondo di Nuove Iniziative d'Impresa" costituito come patrimonio separato;
  - b) entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, comunicare le coordinate bancarie del suddetto conto bancario alla Regione Puglia;
  - c) attenersi alle previsioni indicate nel Piano delle Attività (Business Plan), relativo al Fondo Nuove Iniziative d'Impresa, allegato al presente Accordo per formarne parte integrante e sostanziale;
  - d) rispettare le previsioni del Reg. CE n. 1083/2006 e del Reg. CE 1828/2006, con particolare riguardo alle seguenti disposizioni in materia di strumenti di ingegneria finanziaria: articolo 44 del Reg. CE n. 1083/2006, come modificato dal Reg. CE 284/2009; articolo 78, paragrafi 6 e 7, del Reg. CE 1083/2006; articolo 43 e 45 del Reg. CE n. 1828/2006, come modificato dal Reg. CE 846/2009;
  - e) rispettare le indicazioni della Commissione europea in materia di strumenti di ingegneria finanziaria contenute nelle seguenti note:
    - i) COCOF/07/0018/01-EN - "*Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period*" (Final version of 16/07/2007);
    - ii) COCOF 08/0002/03-EN - "*Guidance Note on Financial Engineering*" (Final version of 22/12/2008);
    - iii) COCOF/10/0014/04-EN "*Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006*" (Final version 21/02/2011) successivamente aggiornata con la nota COCOF/10/0014/05-EN "*Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006*" (Revised version 10/02/2012);
  - f) garantire, secondo modalità e tempi indicati dalla Regione Puglia, la documentazione, le informazioni e i dati utili all'attività di reporting e controllo dell'Autorità di Gestione e, in particolare:
    - i) trasmettere annualmente alla Regione Puglia un rendiconto che assicuri il bilancio complessivo del Fondo Nuove Iniziative d'Impresa (situazione contabile, rendicontazione delle disponibilità, impegni, proventi maturati, oneri a carico del Fondo ed eventuali insolvenze-perdite prodotte) aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
    - ii) trasmettere semestralmente alla Regione Puglia l'elenco delle pratiche deliberate, con indicazione dei seguenti dati essenziali: importo del mutuo, dati dell'impresa (beneficiario

- finale); elenco delle somme restituite dai soggetti beneficiari quali rate del mutuo concesso; elenco delle rate insolute; perdite a carico del Fondo; elenco delle somme eventualmente recuperate; situazione delle disponibilità del Fondo Nuove Iniziative d'Impresa;
- iii) trasmettere i dati relativi al monitoraggio finanziario e fisico con le modalità e le scadenze che saranno definite successivamente con disposizione dell'Autorità di Gestione del P.O. FESR Puglia 2007- 2013;
  - iv) trasmettere i Rapporti per il Comitato di Sorveglianza del PO FESR Puglia 2007-2013;
  - v) garantire i flussi informativi per il monitoraggio fisico e procedurale degli interventi finanziati e dei costi di gestione ammissibili connessi al Fondo, secondo modalità tecniche ed operative indicate dall'Autorità di Gestione ed, in particolare, assicurare il corretto inserimento dei dati, in collaborazione con l'Autorità di Gestione, nel sistema informativo integrato di gestione e controllo MIR 2007 della programmazione 2007-2013;
  - g) rispettare la Pista di controllo di cui all'art. 15 del Reg. CE 1828/2006 che sarà definita con successivo atto dell'Autorità di Gestione del PO FESR Puglia 2007-2013 ed eventuali prescrizioni o direttive della Regione Puglia in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali;
  - h) rispettare le disposizioni previste in materia di audit di cui all'art. 62 del Reg. CE 1083/2006 e agli artt. 16 e 19 del Reg. CE 1828/2006, impegnandosi in particolare:
    - i) a rendere disponibili i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari per la succitata pista di controllo;
    - ii) a fornire estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit, nonché ai funzionari autorizzati della Commissione o loro rappresentanti;
  - i) curare la gestione degli interventi finanziati ed il funzionamento dei flussi informativi e documentali con i beneficiari delle risorse:
    - richieste di documentazione amministrativa e tecnica relativa ai progetti finanziati;
    - convocazioni a riunioni e incontri dei soggetti responsabili dei progetti;
    - acquisizione delle informazioni necessarie per l'attribuzione e la gestione dell'eventuale Codice Unico di Progetto (CUP) per ciascun intervento finanziato;
    - custodia della documentazione progettuale in appositi "dossier di progetto";
  - j) rispettare le norme sulla informazione e pubblicità in tutte le attività connesse alla gestione del Fondo, con particolare riguardo alle previsioni del "Piano di Comunicazione del PO FESR Puglia 2007-2013";
  - k) fornire ai beneficiari le informazioni necessarie ai fini delle attività di informazione e pubblicità, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 6 e dall'art. 7, punto 2, lettera d) del Reg. CE 1828/2006;
  - l) verificare la documentazione amministrativa e contabile presentata dai beneficiari delle operazioni finanziate con il Fondo;
  - m) assicurare il rispetto degli obblighi inerenti la conservazione e disponibilità dei documenti, ai sensi dell'articolo 90 Reg. CE 1083/2006;
  - n) organizzare, in collaborazione con la Regione Puglia, un sistema di gestione delle irregolarità, stabilendo le modalità di trasmissione delle informazioni in materia di irregolarità ai sensi degli articoli 28 e 29 del Reg. n. 1828/2006 e s.m.i.;
  - o) garantire la massima diffusione degli Avvisi a valere sul Fondo, mediante pubblicazione sul BURP, e sul sito Internet della Regione Puglia e di Puglia Sviluppo S.p.A.

#### **Articolo 4 - Verifiche e controlli della Regione Puglia**

1. La Regione Puglia garantisce lo svolgimento dei controlli ai sensi dell'articolo 13 del Reg. CE 1828/2006 e s.m.i. e in linea con quanto riportato nel "Manuale dei controlli di primo livello del PO FESR Puglia 2007-2013" approvato con Determinazione dirigenziale n. 44 del 19 marzo 2010 dell'Autorità di Gestione, garantisce i controlli e le verifiche previste dalla normativa comunitaria

e, in particolare, dall'articolo 57 del Reg. CE 1083/2006, da svolgersi successivamente alla realizzazione e al completamento del progetto.

2. La Regione Puglia effettua, con cadenza almeno annuale, i controlli su Puglia Sviluppo S.p.A. finalizzati a verificare l'esistenza della contabilità separata di cui all'articolo 10, il rispetto della Pista di Controllo citata nelle premesse e degli obblighi previsti nel presente Atto.

#### **Articolo 5 – Utilizzo degli interessi**

1. Gli interessi generati incrementano il Fondo Nuove Iniziative d'Impresa e sono utilizzati ai sensi dell'art. 78, paragrafo 7, comma 1 del Reg. CE n. 1083/2006.

#### **Articolo 6 - Durata dell'Accordo ed ammissibilità delle spese**

1. L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2022. Le eventuali operazioni rendicontabili a valere sul PO FESR Puglia 2007-2013 saranno effettuate da Puglia Sviluppo S.p.A. fino al 31.12.2015, data ultima di ammissibilità della spesa dello stesso PO, salvo eventuali proroghe da parte della Commissione Europea.
2. Ai sensi dell'art. 78, paragrafi 6 e 7, del Regolamento CE 1083/2006, alla chiusura del PO FESR Puglia 2007-2013 la spesa ammissibile corrisponde al totale di ogni somma erogata compresi i costi di gestione ammissibili.
3. Sono fatti salvi gli effetti successivi al termine di cui al comma 1, fino all'estinzione delle attività di recupero dei crediti che dovessero eventualmente sorgere dalle operazioni finanziate.
4. Fino al termine del 31 dicembre 2015 non sarà possibile svincolare le somme impegnate. Eventuali proroghe dovranno essere espressamente pattuite per iscritto.
5. Le risorse ancora disponibili, dopo che tutte le erogazioni siano state effettuate a norma del successivo articolo 7, sono utilizzate dalla Regione Puglia a favore delle piccole e medie imprese, nelle modalità che saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, in linea con le previsioni dei Regolamenti CE 1083/2006 e 1828/2006.

#### **Articolo 7 - Restituzione del capitale**

1. Il finanziamento verrà restituito in un'unica soluzione il 31 dicembre 2022.
2. La somma da restituire è costituita dall'importo del finanziamento originario, maggiorato della remunerazione di cui al precedente articolo 5 ed eventualmente diminuito secondo quanto previsto dai successivi articoli 8 e 9.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, Puglia Sviluppo S.p.A. dovrà altresì restituire alla Regione Puglia le eventuali somme successivamente recuperate in relazione alle perdite derivanti dall'eventuale default del beneficiario.

#### **Articolo 8 - Assorbimento delle perdite**

1. Le parti espressamente convengono che l'importo del debito di Puglia Sviluppo S.p.A. a titolo di rimborso del finanziamento è progressivamente ridotto in misura pari alle perdite subite a seguito di eventuali inadempienze dei beneficiari.
2. Puglia Sviluppo S.p.A. sarà obbligata a comunicare periodicamente l'entità delle perdite subite a norma del comma 1 e la conseguente consistenza delle somme residue del finanziamento.

#### **Articolo 9 – Costi di gestione ammissibili**

1. I costi sostenuti da Puglia Sviluppo per la gestione del Fondo sono ammissibili nei limiti dell'articolo 43, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 1828/2006, come modificato con il Regolamento n. 846 del 1° settembre 2009.
2. Le parti concordano che Puglia Sviluppo S.p.A. ha diritto al rimborso dei costi sostenuti per la gestione del Fondo Nuove Iniziative d'Impresa, da determinarsi secondo le modalità di rendicontazione contenute nello schema di Convenzione approvato con D.G.R. n. 1454 del

17/07/2012 e ss. mm. ii. ed in particolare dell'allegato 4 di detto schema. La rendicontazione dei costi sarà effettuata con cadenza semestrale.

3. I costi di gestione sono prelevati dai fondi disponibili del Conto Bancario intestato al Fondo Nuove Iniziative d'Impresa di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), previa approvazione del rendiconto semestrale da parte della Regione Puglia (Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro Innovazione) ed accreditati su un conto bancario di Puglia Sviluppo S.p.A. relativo alle spese di funzionamento della società.

#### **Articolo 10 - Contabilità separata**

1. Puglia Sviluppo S.p.A. è obbligata a gestire le somme a disposizione rivenienti dai prestiti rimborsabili con contabilità separata.

### **Capo III (Sovvenzioni dirette)**

#### **Articolo 11 – Delega funzioni di soggetto intermedio**

1. L'Azione sostiene i progetti ammessi al Fondo Nuove Iniziative d'Impresa mediante sovvenzioni dirette, nella forma di contributi in conto impianti e contributi in conto esercizio con le seguenti modalità:
  - a) Una sovvenzione a fronte di investimenti, spese e servizi di assistenza e un mutuo agevolato a fronte di investimenti. Le agevolazioni (sovvenzione più mutuo) potranno al massimo essere pari al 100% dei costi ammissibili. E' prevista la partecipazione finanziaria del beneficiario, con mezzi esenti da agevolazione, per la eventuale quota di spese non coperta dagli aiuti.
  - b) L'intensità di aiuto in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) è pari al rapporto tra la sommatoria delle agevolazioni (sovvenzione più mutuo agevolato) e spese ammissibili.
2. La Regione Puglia per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 delega a Puglia Sviluppo S.p.A. le funzioni di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 59, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
3. Nell'esercizio delle funzioni di Organismo Intermedio, Puglia Sviluppo ha l'obbligo di:
  - eseguire i controlli di primo livello ex art. 60, lett. b) del Reg. (CE) n. 1083/2006 ed ex art. 13 del reg. (CE) n. 1828/2006, come modificato dal reg. (CE) n. 846/2009;
  - esaminare eventuali controdeduzioni sui controlli effettuati presentate dai beneficiari, emanare i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute e informare l'Autorità di Gestione (in seguito ADG) del PO FESR Puglia in sede di rendicontazione della spesa;
  - informare tempestivamente l'ADG e l'Autorità di Certificazione (in seguito ADC) del PO FESR Puglia in merito ad eventuali procedimenti di recupero, secondo la periodicità e i termini stabiliti;
  - informare tempestivamente l'ADG, l'ADC e l'Autorità di Audit (in seguito ADA) del PO FESR Puglia, in merito a eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale e amministrativo che dovessero interessare le operazioni finanziate dal PO FESR Puglia oggetto della presente Convenzione, e collaborare alla tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale;
  - predisporre periodicamente, su richiesta dell'ADG del PO FESR Puglia, la dichiarazione delle spese sostenute e trasmetterla all'ADG del PO FESR Puglia per la successiva validazione e invio all'ADC del PO FESR Puglia secondo i format utilizzati dall'ADG;
  - assicurare che i beneficiari vengano informati sulle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione, sul piano di finanziamento, sul termine per l'esecuzione nonché sui dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati;

- tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a livello di O.I. e di beneficiari nell'attuazione degli interventi;
  - assicurare, anche presso i beneficiari e gli organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit secondo quanto disposto dall' art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
  - fornire la necessaria collaborazione all'ADA del PO FESR Puglia per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari, in particolare l'indicazione di tutte le modifiche significative dei sistemi di gestione e di controllo, l'esecuzione dei controlli di II livello e il rilascio della dichiarazione a conclusione dell'intervento;
  - esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall'ADA del PO FESR Puglia e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro all'ADA e all'ADG del PO FESR Puglia;
  - fornire all'ADG del PO FESR Puglia tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto annuale di esecuzione e del Rapporto finale di esecuzione del PO FESR Puglia;
  - garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché il rispetto anche da parte dei beneficiari delle linee di attività ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
  - informare tempestivamente l'ADG del PO FESR Puglia, in merito alle irregolarità oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Reg. (CE) n. 1828/2006, Sezione 4 "Irregolarità", a seguito delle valutazioni e delle verifiche di competenza, conformemente a quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 12 ottobre 2007;
  - assicurare il rispetto dei principi orizzontali e osservare la normativa comunitaria di riferimento, in particolare in materia di concorrenza, ammissibilità della spesa, aiuti di Stato (nei casi pertinenti) ed informazione e pubblicità;
  - stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit, necessari per garantire una pista di controllo adeguata, siano conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, ai sensi dell'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1828/2006;
  - assolvere/collaborare all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'ADG del PO FESR Puglia dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, per tutta la durata del presente Atto.
4. Puglia Sviluppo S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio:
- ha trasmesso all'ADG del PO FESR Puglia la descrizione del proprio sistema di gestione e controllo;
  - è tenuta ad informare l'ADG del PO FESR Puglia in merito a eventuali aggiornamenti del sistema di gestione e controllo adottato, intervenuti a seguito di cambiamenti del proprio contesto organizzativo e normativo-procedurale;
  - si adegua alla metodologia di campionamento, utilizzata dall'ADG per la selezione delle operazioni da sottoporre a verifica in loco, ai fini della prevista validazione.
5. Successivamente alla sottoscrizione del presente Atto, la Regione Puglia trasferisce la dotazione finanziaria complessiva di € 28.240.000 (ventottomilioniduecentoquaranta/00) di cui € 4.000.000 dalla dotazione destinata alle sovvenzioni dirette nella forma del contributo in conto impianti e del contributo in conto esercizio dell'Azione 6.1.5 e € 24.240.000 dalla dotazione dell'Azione di sostegno per i giovani neo-imprenditori a valere sul FSC 2007-2013. Detto importo dovrà essere depositato presso un istituto bancario selezionato ai sensi del vigente Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 163/06). Fino all'espletamento delle procedure di selezione, Puglia Sviluppo potrà utilizzare i rapporti già intercorrenti con l'istituto bancario di cui all'art. 3, comma 3.
6. I pagamenti ai beneficiari finali sono effettuati dall'Organismo Intermedio.

## **Capo IV (Disposizioni finali)**

### **Articolo 12 – Monitoraggio e valutazione dell’Azione**

1. Ai fini del monitoraggio e valutazione dell’Azione, è costituito un gruppo di lavoro, formato da:
  - la dirigente dell’Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione della Regione Puglia, con funzioni di coordinamento;
  - 1 componente designato dal Servizio Competitività della Regione Puglia;
  - 1 componente designato da Puglia Sviluppo S.p.A.
2. Il Gruppo di Lavoro svolgerà un’attività di monitoraggio dell’andamento dell’Azione, anche con riferimento alla quantità e qualità delle istanze di finanziamento pervenute, nonché dello stato di avanzamento dell’istruttoria delle stesse istanze.
3. Il gruppo di lavoro inizierà i suoi lavori, al più tardi, entro 90 gg. dalla data della firma del presente Atto e si riunirà con cadenza almeno semestrale, su convocazione della Regione Puglia.

### **Articolo 13 - Inadempimenti di Puglia Sviluppo S.p.A. e clausola risolutiva**

1. La Regione Puglia, in caso di gravi inadempimenti di Puglia Sviluppo S.p.A. agli obblighi di cui agli articoli 4 e 11, si riserva il diritto di chiedere la risoluzione del presente Atto. Il medesimo si risolverà di diritto e, quindi, perderà automaticamente efficacia qualora venisse meno anche uno solo dei seguenti presupposti, attualmente sussistenti, legittimanti l’affidamento diretto, cosiddetto “in house”, di prestazioni a Puglia Sviluppo S.p.A., oggetto del presente Atto:
  - i) partecipazione totalitaria della Regione Puglia al capitale sociale di Puglia Sviluppo S.p.A.;
  - ii) esercizio di attività, da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., esclusivamente con la Regione Puglia, fatte salve le attività esercitate in favore della Invitalia SpA, in attuazione dell’articolo 28, comma 1, D.L. 248/2007;
  - iii) esercizio, da parte della Regione Puglia, di un controllo sulle attività di Puglia Sviluppo S.p.A., analogo a quello esercitato dalla Regione sui propri servizi.

### **Articolo 14 - Riservatezza**

1. Ai fini del presente Atto, le Parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal D. Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l’esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza ed ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari.
2. Le parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente Accordo e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascuna parte venga a conoscenza anche occasionalmente. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:
  - i) informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
  - ii) informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
  - iii) informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
  - iv) informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

### **Articolo 15 - Controversie**

Ogni controversia relativa all'interpretazione, validità o efficacia del presente atto sarà deferita a un collegio arbitrale composto da tre membri così nominati: ciascuna parte nominerà il proprio arbitro e il terzo, con funzioni di Presidente, verrà designato di comune accordo dai primi due: in caso di mancato accordo il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente della Regione.

### **Articolo 16 – Modifiche e integrazioni**

1. Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme comunitarie che regolano i Fondi Strutturali o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della Regione.
2. La Regione Puglia si riserva il diritto di modificare successivamente alla stipula del presente Atto le indicazioni riportate nel Piano delle Attività, in allegato, senza che questo comporti la necessità di modificare le condizioni che disciplinano l'accordo di finanziamento di cui al Capo II. Puglia Sviluppo S.p.A. riconosce tale diritto alla Regione Puglia.

### **Articolo 17 – Comunicazioni**

1. Qualsiasi notifica o comunicazione inviata da una delle Parti all'altra Parte deve essere effettuata a mezzo e-mail, eventualmente seguita da comunicazioni a mezzo posta o a mezzo fax ai seguenti indirizzi:

Per la Regione:

Regione Puglia  
Autorità di gestione FESR  
Regione Puglia  
Area Politiche per lo Sviluppo economico, Lavoro e Innovazione

Per Puglia Sviluppo S.p.A.:

Puglia Sviluppo S.p.A  
Via delle Dalie snc  
70026 Modugno BA

2. Ognuna delle Parti è tenuta a comunicare all'altra Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato.

### **Articolo 18 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

### **Articolo 19 - Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Atto, si rinvia espressamente all'applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni del codice civile e della vigente normativa in materia.

Bari, .....

REGIONE PUGLIA  
Dott.ssa Antonella Bisceglia

---

PUGLIA SVILUPPO S.p.A.  
Ing. Gioacchino Maselli

---